

Relazione tecnico finanziaria

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 30 GIUGNO 2020, N. 167 CONCERNENTE (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 "NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE")

Art 1

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 27/2004)

L'articolo individua nel Presidente del gruppo consigliere il soggetto tenuto a certificare che la lista provinciale presentata è espressione delle forze politiche corrispondenti a gruppi presenti nell'Assemblea legislativa, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale ed è finanziariamente neutra.

Art. 2

(Introduzione dell'articolo 10 bis nella l.r. 27/2004)

L'articolo individua i limiti alla presentazione di candidature nelle liste provinciali introducendo, rispetto alla legislazione vigente, il divieto del candidato Presidente di candidarsi anche nelle liste circoscrizionali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo infatti introduce un divieto che opera nei confronti dei cittadini candidati. Il procedimento di controllo circa il rispetto del divieto suddetto è identico a quello attualmente vigente e comporta un onere sostenibile da parte dell'ufficio centrale regionale che già esamina le medesime liste per verificare l'assenza di candidature in più circoscrizioni elettorali.

Art. 3

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 27/2004)

L'articolo specifica alcuni contenuti dei modelli relativi alla presentazione della candidatura a presidente della Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale ed è finanziariamente neutra.

Art.4

(Abrogazione)

L'articolo abroga una disposizione incompatibile con l'articolo 10 bis introdotto dall'articolo 2.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale ed è finanziariamente neutra.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

Il comma 1 detta norme in ordine alla data di applicazione degli articoli 2 e 4 della legge ; il comma 2 riduce il numero delle firme per la presentazione delle candidature per le elezioni regionali 2020.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale ed è finanziariamente neutra.